

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente
- Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Mario Blandini Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (relatore)

- Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U.

nella seduta del 21 gennaio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il fatto che ha indotto il cliente a ricorrere all'ABF nei confronti della Banca può così sinteticamente ricostruirsi: il ricorrente, quale titolare di un c/c e del relativo servizio bancomat non aveva potuto disporre del saldo attivo del proprio conto corrente nei giorni compresi tra l'8 e il 12 agosto 2009.

Il cliente, lamentando quindi "*i disagi che tale situazione aveva provocato*", chiedeva il risarcimento del pregiudizio (materiale e morale) patito, quantificandolo in Euro 40.000,00 quale effetto:

- a) della rinuncia al periodo di vacanza programmato (con perdita di somme precedentemente versate [*n.d.r. manca la prova*]);
- b) dell'isolamento forzato, unitamente alla moglie e alla figlia (disponendo in tasca di soli Euro 12,00).

Con le controdeduzioni, l'Intermediario ammetteva la fondatezza della lamentela del cliente, riconoscendo che, per "*un'anomalia di carattere tecnico*", il saldo del conto corrente del ricorrente presentava, nei giorni indicati dallo stesso, un risultato negativo. Osservava, peraltro, che l'importo richiesto dal cliente a titolo risarcitorio era ingiustificato, oltre che esageratamente elevato, considerata:

- a) la limitata durata del disagio (4 giorni);
- b) l'operatività media del cliente;



c) la circostanza che lo stesso ricorrente, in quanto titolare di una carta di credito, aveva ovviato alla necessità di disporre di danaro, effettuando un anticipo in contanti. Concludeva asserendo di avere versato al cliente, a titolo risarcitorio, la somma di Euro 150,00, chiedendo, pertanto, che la domanda risarcitoria così quantificata dal cliente venisse respinta.

DIRITTO

Premesso che l'evento dannoso sul cui accadimento il ricorrente fonda la pretesa risarcitoria non è contestato dall'Intermediario, e ricordato che questi, nell'ammettere il verificarsi del lamentato inconveniente, ha versato al cliente spontaneamente la somma di Euro 150,00, il problema che residua è quello di verificare la fondatezza della domanda risarcitoria non tanto sotto il profilo dell'*an* (atteso che l'inadempimento contrattuale della Banca è incontestato) quanto nella sua consistenza concreta ed effettiva.

Il ricorrente, rendendosi conto che la sua domanda è priva del benché minimo suffragio probatorio, precisa testualmente che *“la somma richiesta si basa prevalentemente su danni di carattere morale”*.

Quanto al danno patrimoniale, in mancanza di qualsiasi prova circa la sua consistenza, è preclusa la possibilità di pensare ad una liquidazione equitativa (vedi art. 1226 c.c.) atteso che il potere discrezionale di liquidare equitativamente il danno è subordinato, tra l'altro, al fatto che sia impossibile o molto difficile dimostrarlo nel suo preciso ammontare (vedi Cass. Civ. n. 9244/2007).

Nella fattispecie, il presupposto evidentemente non ricorre, ove si ricordi che il ricorrente, nel dedurre di avere rinunciato al periodo di vacanza programmato e di avere, perciò, perso le somme precedentemente versate, per un ammontare di Euro 1.000,00, ha omesso di fornire, pur potendolo, la prova di tale esborso e della perdita quale conseguenza del lamentato inconveniente.

Di ciò, del resto, risulta consapevole il ricorrente nel momento in cui precisa che *“la somma richiesta si basa prevalentemente su danni di carattere morale”*.

In ordine al lamentato danno morale, ricordando che, a questo proposito, il cliente ha lamentato il disagio conseguente alla situazione verificatasi (*“sfido chiunque a muoversi di casa in un weekend con 12 euro in tasca!!”*), il Collegio osserva - conformemente a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 26972/2008 - che *“non è ammissibile, nel nostro ordinamento, l'autonoma categoria di danno esistenziale, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c.; ove, invece, nel danno esistenziale si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, in virtù del divieto posto dall'art. 2059 c.c.”*.

In applicazione di tale principio e considerato, in punto di fatto, che il ricorrente non ha lamentato la lesione di interessi della persona di rango costituzionale, il Collegio respinge la richiesta risarcitoria.

P. Q. M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 39 del 12 febbraio 2010

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO

II CASO.it